

# FONDO PENSIONE MEDICI

Iscritto all'Albo COVIP con il n° 1337

Regolamentazione per le elezioni dei responsabili delegati alle Assemblee e

Regolamento per l'elezione degli Organi Statutari

# 1. Regolamentazione per le elezioni dei responsabili delegati alle Assemblee

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un regolamento per le elezioni di coloro che rappresentano gli iscritti in occasione delle Assemblee.

Tale regolamento, precedentemente non previsto in Statuto e che pertanto aveva carattere di "suggerimento" diventa più cogente dopo l'approvazione del nuovo Statuto 2009.

Esso è costituito dai seguenti 11 articoli.

# Art. 1

All'elezione dei rappresentanti degli iscritti, definiti all'articolo 6 dello Statuto del Fondo e che, come tali, divengono automaticamente anche delegati per l'Assemblea, si procede in base alle regole generali riportate nell'art. 15, comma 2, dello Statuto stesso.

Le elezioni avvengono separatamente presso ciascun ente ospedaliero.

## Art. 2

La commissione elettorale è formata dal rappresentante/i del Fondo in carica, con il coinvolgimento e l'appoggio di un rappresentante del sindacato firmatario del Contratto o Accordo che ha promosso il Fondo.

(Per esemplificare, presso un Ente con pochi dipendenti la commissione potrebbe essere costituita dal solo rappresentante uscente del Fondo e dal Rappresentante Sindacale Locale del sindacato firmatario dell'accordo nazionale, interaziendale o aziendale di quello stesso Ente che ha istituito il diritto di iscrizione al Fondo, cioè l'ANMIRS o che lo ha confermato - vedi il caso di enti che non applichino più il Contratto ARIS-ANMIRS).

# Art. 3

Le elezioni sono indette, di norma, nell'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Esse devono essere completate entro un mese prima di detta Assemblea.

Elezioni suppletive possono essere svolte negli anni intermedi in caso sia necessario sostituire rappresentanti oppure su richiesta di almeno la metà più uno degli iscritti presso un singolo Ente ospedaliero.

## Art. 4

In previsione delle elezione triennali, almeno tre mesi prima della data in cui si svolge l'Assemblea elettiva, il Fondo invia ai rappresentanti e alle singole Amministrazioni, la segnalazione dell'opportunità di indire le elezioni per il rinnovo, allegando l'elenco degli iscritti in suo possesso.

In questo modo l'Amministrazione può aggiungere all'elenco i nominativi di coloro che le risultino iscritti per silenzio /assenso, o i cui dati non siano eventualmente stati tempestivamente comunicati alla sede del Fondo.

Negli altri casi di elezione individuati in base all'art. 2 del presente regolamento, è invece cura di un responsabile locale del Fondo far pervenire la richiesta di ricevere l'elenco sopra menzionato.

### Art. 5

I rappresentanti presso ciascun Ente sono calcolati, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, in numero di uno ogni cento iscritti o frazione (esempio: 200 iscritti - 2 rappresentanti, 201 iscritti - 3 rappresentanti) fino ad un massimo di 5.

# Art. 6

La commissione elettorale propone, in collaborazione con l'Amministrazione, la data delle elezioni con un anticipo di almeno 10 giorni e raccoglie le candidature. Qualsiasi iscritto può candidarsi.

I candidati devono presentare in forma scritta la propria disponibilità alla commissione elettorale.

Alle operazioni di voto deve essere data la massima pubblicizzazione.

La comunicazione agli iscritti va formulata diramata attraverso i canali informativi utilizzati dall'Ente (posta elettronica, avvisi in bacheca ecc.).

La comunicazione deve riportare sede ed orario dell'apertura del seggio di cui al successivo articolo.

Il Fondo non può essere ritenuto responsabile della mancata partecipazione alle elezioni di quegli iscritti che non prestino più alcuna attività presso gli Enti di precedente appartenenza.

Sul sito WEB verrà infatti data evidenza sia del presente regolamento che delle date previste per le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Si raccomanda tuttavia che, una volta stabilita la data per le elezioni presso l'Ente, si faccia il possibile localmente per avvisare anche gli iscritti non più in servizio della opportunità di parteciparvi.

## Art. 7

Si raccomanda che il seggio per le elezioni rimanga aperto per un totale di almeno sei ore in uno o più giorni lavorativi feriali, anche presso uffici amministrativi dell'Ente. Il voto e' segreto.

Presso il seggio verrà esposta la lista dei candidati. Ogni iscritto apporrà la propria firma sull'elenco, esprimendo un numero di preferenze pari, al massimo, al numero dei rappresentanti del suo ente (da uno a 5) previsti dall'art 14 dello Statuto.

Le schede, in numero pari a quello degli iscritti, devono presentare anticipatamente la sigla un componente della commissione elettorale.

# Art. 8

Risultano eletti i primi della graduatoria, nel numero previsto per ogni singolo Ente. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione al Fondo. Del risultato va data comunicazione al Fondo.

In caso di decadenza di uno degli eletti per qualsiasi causa, subentra fino alla scadenza triennale originaria il primo dei non eletti. Se decadono tutti, è necessario ripetere le elezioni.

## Art. 9

Il verbale dello scrutinio da tenersi al termine delle operazioni di voto, sottoscritto dai componenti della Commissione elettorale, verrà inviato al Fondo presso la sede legale, entro tre giorni insieme con copia dell'elenco sottoscritto dai votanti.

# Art. 10

La nomina a rappresentante verrà confermata dalla sede del Fondo con comunicazione all'indirizzo di posta elettronica (se comunicato al Fondo) di tutti gli interessati ed della loro amministrazione.

# Art. 11

In caso di contestazioni sulle elezioni, una volta sentite le parti in causa, decide in maniera insindacabile il Consiglio di Amministrazione del Fondo alla prima riunione utile.

# 2. Regolamento per l'elezione degli Organi Statutari

Il C.d.A. del Fondo ha predisposto da anni un regolamento per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di candidatura e di voto in occasione delle Assemblee in cui si rinnovano il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci. Esso è costituito dai seguenti 8 articoli.

#### Art. 1

All'apertura di seduta dell'Assemblea dei Rappresentanti portante all'O.d.G. il rinnovo delle cariche sociali, nello spirito di pariteticità e nella contemporaneità degli adempimenti necessari al buon funzionamento degli organi collegiali del Fondo, il Presidente costituisce una Commissione elettorale, composta dal Presidente stesso e da due membri, uno per categoria di rappresentanti.

#### Art. 2

La Commissione ha lo scopo di organizzare e vigilare sulla corretta esecuzione delle modalità elettorali e procede immediatamente alla costituzione di un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori.

## Art. 3

Presso il seggio vengono costituite ed esposte due liste aperte, una per ciascuna categoria di Rappresentanti (medici e amministrativi). Ogni Rappresentante ha il diritto di presentare la propria candidatura nella lista di competenza.

# Art. 4

Presso il seggio viene esposta copia informativa dei requisiti richiesti dalla Legge e dallo Statuto per i responsabili di Fondi Pensione: ogni candidatura deve essere accompagnata da autocertificazione del possesso di detti requisiti. La inesistenza o il successivo venir meno di essi, potrebbe comportare la immediata decadenza delle cariche.

### Art. 5

Nel corso dell'Assemblea, all'atto della trattazione del punto all'O.d.G. relativo al rinnovo delle cariche sociali, una sospensione della discussione della durata indicativa di 15 minuti, deve consentire a ciascun partecipante di accedere al seggio elettorale per la votazione.

A ciascun elettore viene consegnata una scheda per se ed una per ciascuna delle deleghe portate. Le schede, chiaramente distinguibili a seconda della categoria rappresentata, sono in precedenza vidimate dal Presidente della Commissione elettorale o da uno dei suoi membri.

#### Art. 6

Ciascuna scheda elettorale può contenere non più di 5 preferenze per Consiglieri rappresentanti degli Iscritti e non più di 4 preferenze per i Consiglieri di parte amministrativa .

Qualora lo Statuto preveda l'elezione diretta da parte dell'Assemblea anche dei Revisori Contabili, la scheda dovrà prevedere uno spazio apposito per essi: nell'ambito di ciascuna categoria, il Rappresentante esprimerà un solo voto di preferenza per il Revisore effettivo ed una per il Revisore supplente.

### Art. 7

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente del seggio e i due scrutatori redigono e presentano alla Commissione elettorale il Verbale con i risultati delle votazioni. La Commissione, verificata la regolarità delle votazioni, dichiara eletti i candidati che, per ciascuna delle parti, avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra gli ultimi eleggibili si procede a ballottaggio. Nella stessa occasione verrà reso noto il nominativo del Consigliere di designazione ARIS.

## Art. 8

Del risultato delle elezioni e dei nominativi degli eletti, sarà dato atto nel Verbale dell'Assemblea, unitamente alla dichiarazione di accettazione della carica da parte degli stessi, se presenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, sentiti gli interessati, stabilirà la data della prima convocazione del Consiglio neo-eletto.